



Regolamento di nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici della Centrale Unica di Committenza – Consorzio Oltrepò Mantovano

Approvato dal CDA del Consorzio Oltrepò Mantovano con delibera n. 29 del 29.11.2021

Ed in vigore a far data dal 01.12.2021

<i>PREMESSE</i>	<i>3</i>
<i>ARTICOLO 1 - COMMISSIONE NELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE</i>	<i>4</i>
<i>ARTICOLO 2 - SELEZIONE DEI COMPONENTI</i>	<i>4</i>
<i>ARTICOLO 3 - REQUISITI DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI GARA</i>	<i>5</i>
<i>ARTICOLO 4 - COMPENSI</i>	<i>5</i>
<i>ARTICOLO 5 - PUBBLICAZIONE REGOLAMENTO</i>	<i>6</i>
<i>ARTICOLO 6 - CLAUSOLA FINALE</i>	<i>6</i>

L'art. 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016 dispone che nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

L'art. 77, comma 3, prevede che i commissari siano scelti:

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
- in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, ivi comprese le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione escluso il Presidente;
- in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, dall'ANAC anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.

L'art. 216, comma 12, precisa che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.

Alla luce di quanto sopra esposto, è necessario definire i criteri generali di selezione dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati:

- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;
- nelle procedure di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016 o per quelle che non presentano particolare complessità, ivi comprese le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs. 50/2016 e quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio *on/off* sulla base di formule indicate nella documentazione di gara, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà.

Articolo 1 - COMMISSIONE NELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

1. Nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la CUC nomina una commissione giudicatrice con il compito di effettuare la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. La nomina avviene dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
2. La composizione della commissione e i curricula dei suoi componenti, ai sensi dall'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016, devono essere pubblicati sul profilo dell'Ente Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente".
3. La Commissione è composta, di norma, da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
4. Le operazioni di verbalizzazione sono affidate ad un dipendente della CUC.

Articolo 2 - SELEZIONE DEI COMPONENTI

1. In relazione alla tipologia di beni o servizi oggetto dell'affidamento la CUC procede alla nomina della commissione, tra i cui componenti è presente un membro supplente.
2. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione, eccezion fatta per la selezione del membro supplente nella misura in cui quest'ultimo non intervenga effettivamente nei lavori della commissione. I componenti della commissione non possono essere selezionati due volte consecutivamente e, comunque, non prima del decorso di 60 giorni dalla nomina precedente.

3. I componenti sono selezionati come di seguito indicato:

- Convenzioni/Accordi Quadro che riguardano servizi generali:
 - a) il Presidente è individuato tra il personale dirigente o non dirigente preposto ad attività di coordinamento della CUC;
 - b) i commissari diversi dal Presidente sono individuati sulla base delle proposte formulate dagli enti potenzialmente aderenti all'iniziativa.
- Gare su delega che riguardano servizi o lavori di tutti gli enti aderenti alla Convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC):
 - a) il Presidente è individuato, di norma, tra il personale dirigente o non dirigente, sulla base delle proposte formulate dal RUP della Stazione Appaltante richiedente;
 - b) i commissari diversi dal Presidente sono individuati sulla base delle proposte formulate dal RUP della Stazione Appaltante richiedente.

4. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola Procedura

Articolo 3 - REQUISITI DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI GARA

1. La composizione della commissione deve assicurare i necessari livelli di competenza in relazione all'oggetto della gara, avendo a riferimento l'ambito organizzativo di appartenenza dei commissari, ovvero il titolo di studio, ovvero la pregressa esperienza lavorativa.
2. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e 6, del d.lgs. 50/2016 e, a tal fine, per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette condizioni.
3. I componenti individuati per la specifica procedura di gara, sono tenuti, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data dell'individuazione, ad accettare la nomina e a trasmettere il modello relativo alle cause di incompatibilità di cui all'**Allegato A**, corredato di curriculum vitae e copia del documento d'identità.
4. Successivamente all'accettazione della nomina e dopo aver preso visione dell'elenco dei partecipanti alla gara, i componenti della commissione devono dichiarare:

a) di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Devono inoltre dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16

aprile 2013, n. 62, con particolare riferimento al fatto che non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

b) di impegnarsi a garantire la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte presso le sedi individuate dalla CUC e a concludere celermente l'attività.

5. I componenti individuati devono produrre l'autorizzazione della propria amministrazione, se prevista.

Articolo 4 - COMPENSI

1. Nessun compenso è dovuto al personale interno della CUC componente della Commissione o che svolge le funzioni di segretario della commissione, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

2. Per i commissari nominati il compenso ammonta a euro 40,00 orari oltre alle spese di trasferta ed al vitto. Le spese sono riconosciute sotto forma di gettone presenza. Sia il compenso che le spese devono essere documentate all'interno dei verbali ed altresì validati dal Presidente.

Qualora sia richiesta fattura, gli importi sopra citati sono assoggettati all'applicazione dell'iva vigente al momento dell'emissione.

5. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni sono inserite nel quadro economico dell'appalto/concessione tra le somme che l'ente committente deve rimborsare alla CUC. I compensi dei commissari sono richiesti a rimborso all'ente dalla CUC al termine dei lavori della commissione risultanti dai verbali redatti dalla stessa.

Alla richiesta di rimborso sono allegati i giustificativi a comprova del compenso delle spese sostenute dalla CUC.

Articolo 5 - PUBBLICAZIONE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della CUC nella sezione documenti e sul sito del Consorzio Oltrepò mantovano nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Articolo 6 - CLAUSOLA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla disciplina normativa vigente.